

Regolamento del Comitato di remunerazione della Banca nazionale svizzera

del 14 maggio 2004

I. Aspetti generali

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina i compiti e le competenze del Comitato di remunerazione della Banca nazionale svizzera (BNS), nonché la sua composizione, l'organizzazione e il reporting.

Art. 2 Fondamenti giuridici

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di organizzazione della BNS, il Consiglio di banca istituisce un Comitato di remunerazione. Esso assiste il Consiglio di banca nel definire i principi su cui si fonda la politica retributiva della Banca nazionale e sottopone al Consiglio di banca le proposte per la definizione degli stipendi dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti.

Art. 3 Composizione

¹ Il Comitato di remunerazione si compone del presidente del Consiglio di banca e di altri due membri, designati annualmente dal Consiglio di banca in occasione della sua prima riunione successiva all'Assemblea generale ordinaria.

² I membri del Comitato di remunerazione sono indipendenti, in particolare dalla Direzione generale.

II. Compiti

Art. 4 Remunerazione dei membri del Consiglio di banca, dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti

¹ Il Comitato di remunerazione elabora e sottopone al Consiglio di banca le basi per la remunerazione dei membri del Consiglio di banca e le indennità relative alla partecipazione ai lavori dei comitati del Consiglio di banca.

² Elabora e sottopone al Consiglio di banca i principi per la remunerazione dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti, basandosi sul raffronto con altre aziende del settore finanziario di dimensioni e complessità analoghe e, all'interno della banca, sul raffronto con gli stipendi ai diversi livelli dirigenziali.

Si applicano per analogia i principi di cui all'art. 6a cpv. 1-6 della Legge sul personale federale.

³ Sottopone al Consiglio di banca una raccomandazione per l'emanazione e l'adeguamento del Regolamento sulla remunerazione dei membri del Consiglio di banca, dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti.

⁴ Sottopone al Consiglio di banca una raccomandazione per l'emanazione di direttive sulle prestazioni destinate alla previdenza professionale dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti, se queste sono assunte dalla BNS in aggiunta ai contributi regolamentari.

Art. 5 Stipendio e prestazioni accessorie dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti

¹ Il Comitato di remunerazione sottopone al Consiglio di banca le proposte per la definizione degli stipendi e delle prestazioni accessorie per i membri della Direzione generale e i loro supplenti; la Direzione generale sottopone al comitato una proposta per gli stipendi dei supplenti.

² Il comitato sottopone al Consiglio di banca le proposte per la definizione dei contributi speciali della BNS per il riscatto di componenti di stipendio nel salario assicurato presso le istituzioni di previdenza e per il calcolo delle indennità di buonuscita a favore dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti.

Art. 6 Politica salariale a livello di banca

¹ Il Comitato di remunerazione stabilisce e sottopone al Consiglio di banca i principi per una politica salariale della BNS in linea con i parametri del mercato e adeguata alle prestazioni. Esamina per conto del Consiglio di banca i parametri degli adeguamenti salariali annuali.

² Formula una raccomandazione all'attenzione del Consiglio di banca per l'emanazione e l'adeguamento del regolamento sugli stipendi della BNS nonché per eventuali aumenti dei contributi di risparmio che dovessero rendersi necessari in seguito a modifiche delle basi giuridiche delle istituzioni di previdenza per il personale.

Art. 7 Compiti ulteriori

Il Comitato di remunerazione verifica periodicamente l'adeguatezza del presente regolamento e sottopone al Consiglio di banca eventuali richieste di modifica.

III. Competenze

Art. 8 Accertamenti ulteriori

Il Comitato di remunerazione procede ad accertamenti ulteriori qualora lo ritenga necessario nell'ambito delle finalità del presente regolamento.

Art. 9 Ricorso a specialisti esterni

Il Comitato di nomina può richiedere informazioni a specialisti indipendenti esterni per chiarire importanti questioni relative alla politica retributiva.

IV. Organizzazione

Art. 10 Riunioni

¹ Il Comitato di remunerazione si riunisce almeno una volta all'anno, generalmente nel quarto trimestre. Se necessario, vengono indette riunioni aggiuntive.

² Di regola il presidente della Direzione generale partecipa alle sedute con voto consultivo. Il presidente del comitato decide in merito a eventuali deroghe.

³ All'occorrenza vengono convocati anche il responsabile dell'unità Personale, responsabili di altre unità organizzative o specialisti.

⁴ Nessuno dei componenti convocati (senza diritto di voto) può partecipare a consultazioni e delibere aventi per oggetto la propria prestazione e retribuzione.

Art. 11 Presidenza

¹ Il presidente stabilisce i punti all'ordine del giorno delle riunioni, convoca le riunioni con un preavviso di almeno 5 giorni, le conduce e ne rende conto al Consiglio di banca.

² In caso di impedimento del presidente la riunione viene condotta da un supplente.

Art. 12 Decisioni e verbale

¹ Il Comitato di remunerazione è atto a deliberare se sono presenti due membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dati. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

² Nei casi urgenti le decisioni possono essere prese mediante conferenza telefonica o tramite circolare, salvo che un membro non richieda una riunione. Le decisioni prese in tale forma devono essere iscritte nel verbale della seduta successiva.

³ Le riunioni vengono verbalizzate. Il verbale deve riportare il testo nonché, per i dibattimenti su questioni sostanziali, la motivazione delle delibere.

V. Rapporti

Art. 13 Informazione all'attenzione del Consiglio di banca

In occasione della riunione più prossima, il presidente informa il Consiglio di banca in merito alle principali conclusioni e deliberazioni del Comitato di remunerazione, sottoponendogli le raccomandazioni del caso.

VI. Disposizioni finali

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2004.
Emanato dal Consiglio di banca il 14 maggio 2004.